

Ancora aggressioni alla laicità della scuola pubblica.

Maria (Milli) Virgilio

Di cosa stiamo discutendo? Innanzitutto non risulta esser stata adottata alcuna delibera in risposta alla domanda presentata da tre parroci direttamente al consiglio di istituto di una scuola pubblica cittadina.

Quindi è della richiesta che stiamo parlando: i tre parroci hanno chiesto di poter celebrare dentro la scuola il rito della benedizione pasquale per gli alunni, al termine delle lezioni, radunando gli alunni in un locale scolastico (salone o palestra).

Eppure la questione non dovrebbe neanche porsi! Perché la risposta era ed è già stata data, da tempo e autorevolmente.

Lo hanno già fatto i tribunali, applicando leggi e diritti fondamentali in nome del principio di laicità dello Stato.

Basterebbe rileggersi una sentenza proprio del nostro Tribunale Amministrativo Regionale bolognese che nel 1993 con decisione n. 250 (definitiva, perché non fu mai appellata) fu chiarissimo nel negare lo svolgimento dentro la scuola di attività extrascolastiche religiose. Letteralmente, “ al di là dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello stato non è consentito andare: pertanto ogni altra attività squisitamente religiosa (atti di culto, celebrazioni) non è prevista e non è consentita nelle aule scolastiche”. Aggiunse ancora che - sempre alla lettera - gli atti di culto e le celebrazioni si compiono unicamente nei luoghi a essi naturalmente destinati, che sono le chiese e i templi.

Quella sentenza si riferiva alle messe , ma vale ovviamente anche per le benedizioni che nulla hanno a che fare con la formazione scolastica dello studente e che, va detto, nulla hanno a che fare neanche con l’insegnamento della religione.

Ma evidentemente tale decisione bolognese non basta a chi non demorde dal provare a forzare la scuola pubblica pluralista!

Vero è che quello che non viene considerato -a proposito delle benedizioni non solo a scuola, ma anche negli uffici pubblici - è un rilievo svolto con chiarezza in un’altra sentenza , questa volta nel 2008 a Strasburgo dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

La libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose comporta anche un aspetto negativo, cioè il diritto dell’individuo sia di non essere costretto a manifestare la propria confessione o i propri convincimenti religiosi sia di non essere costretto ad agire in modo che si possa desumere che egli ha - o non ha - tali convincimenti. Insomma le autorità statali non solo non hanno il diritto di intervenire nella sfera della libertà di coscienza dell’individuo e di indagare sui suoi convincimenti religiosi, ma neppure di costringerlo a manifestare - anche indirettamente - le sue convinzioni in merito al divino. Come avverrebbe partecipando o meno al rito in luogo pubblico scolastico.

E’ chiarissimo, almeno per chi la voglia intendere.